SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 1190)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(FORLANI)

di concerto col Ministro dell'Interno

(ROGNONI)

col Ministro delle Finanze

(REVIGLIO)

col Ministro del Tesoro

(ANDREATTA)

col Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

(FOSCHI)

e col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(LA MALFA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 NOVEMBRE 1980

Conversione in legge del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal terremoto del novembre 1980

TIPOGRAFIA DEL SENATO (2000) — 2-3-4

ONOREVOLI SENATORI. — Ancora una volta una terribile calamità si è abbattuta sul nostro Paese, ma questa volta la dimensione e la gravità del terremoto sono tali da non trovare riscontro nella storia recente.

Due tra le regioni più povere risultano particolarmente colpite, la Basilicata e la Campania che, come è noto, hanno una struttura orografica molto accidentata e registrano una elevata densità di popolazione variamente dislocata tra centri urbani e minute frazioni distribuite in luoghi difficilmente accessibili.

In simile contesto l'intervento di soccorso si è trovato di fronte a difficoltà di ogni genere, aggravate da condizioni atmosferiche sfavorevoli, dal venir meno dei collegamenti telefonici e da interruzioni stradali e ferroviarie.

L'immensità del disastro, che ha provocato la distruzione quasi totale di alcuni centri e sconvolgimenti negli altri abitati delle due regioni con migliaia di vittime accertate finora, decine di migliaia di feriti e cumuli di macerie da rimuovere in quantità impressionante, pone con urgenza la necessità di interventi di portata molto ampia e nello stesso tempo tempestivi. Occorre, in una tale dimensione catastrofica, intervenire in favore delle popolazioni superstiti che abbisognano di tutto e promuovere tutte quelle iniziative urgentissime atte a ripristinare, nei limiti più ampi possibili, adeguate situazioni logistiche.

In questa ottica il Governo, dopo aver provveduto alla nomina del Commissario, con il presente decreto-legge, del quale si chiede la conversione in legge, ha innanzitutto attribuito al Commissario stesso tutti quei poteri necessari per fronteggiare la situazione nei suoi vari e drammatici aspetti ed ha adottato le necessarie misure dirette ad alleviare i disagi delle popolazioni.

In particolare il provvedimento all'articolo 1 precisa che il Commissario, sentiti i Presidenti delle due Giunte regionali interessate, assume ogni iniziativa con i più ampi poteri, che trovano un limite soltanto nel rispetto dei princìpi generali dell'ordinamento giuridico, per l'adozione dei provvedimenti necessari e opportuni per il soccorso e l'assistenza alle popolazioni e per l'avvio della ripresa socio-economica dei territori danneggiati. In tale opera il Commissario sarà coadiuvato da vice Commissari e da personale che egli stesso può scegliere. Il Commissario, che rimarrà in carica fino al 30 giugno 1981, dovrà riferire ogni tre mesi al Parlamento sull'attività svolta.

Il provvedimento prevede, all'articolo 2, la costituzione di un fondo, dotato di uno stanziamento di 600 miliardi, destinato ai cennati interventi. In particolare l'azione del Commissario sarà diretta a quegli interventi di primo impatto, quali la distribuzione di viveri e medicinali, l'assistenza straordinaria in genere, la erogazione di contributi alle famiglie che abbiano perduto congiunti per effetto della catastrofe e abbiano perduto vestiario, biancheria, mobilio o suppellettili dell'abitazione, e il ricovero urgente del bestiame.

Per quanto riguarda, poi, le urgenti esigenze della sistemazione abitativa dei senza tetto, l'articolo 3 integra con altri 600 miliardi il fondo a disposizione del Commissario per consentire la riparazione delle strutture abitative disponibili, l'acquisto di *roulottes* e di abitazioni mobili, la sistemazione autonoma dei senza tetto attraverso la erogazione di contributi ai sinistrati e la riattazione di abitazioni sinistrate mediante la concessione di contributi a fondo perduto.

La grave situazione creatasi a seguito del sisma, che vede sospesa la maggior parte delle attività produttive e lavorative e coinvolta l'intera popolazione in un vero dramma esistenziale che non consente ai singoli e alle famiglie di poter provvedere agli adempimenti imposti dalle vigenti disposizioni legislative, ha reso indispensabile la adozione di misure eccezionali idonee ad alleviare quelle popolazioni anche dalle connesse preoccupazioni.

Vengono, quindi, disposte, con gli articoli da 4 a 13, sospensioni e proroghe di termini con riferimento a tutti i rapporti giuridici in una prima fase fino al 31 di-

cembre 1980 e successivamente all'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, con il quale saranno indicati i comuni sinistrati, limitatamente ai residenti o domiciliati in questi comuni, fino al 30 giugno 1981.

In particolare, con l'articolo 4 si regola la sospensione dei termini di prescrizione e perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, e della esecuzione degli sfratti nelle regioni Basilicata e Campania. Gli stessi termini sono sospesi a favore delle popolazioni colpite anche con riguardo a rapporti sorti con soggetti residenti in altre zone.

La sospensione opera, altresì, a favore dei residenti fuori dei territori sinistrati per le obbligazioni da eseguirsi nelle due regioni ed, in questo caso, è richiesto l'onere della prova.

In materia tributaria opera la proroga, limitatamente al primo periodo, del versamento dell'acconto delle imposte sui redditi e l'esenzione da tale versamento per i domiciliati fiscalmente nei comuni sinistrati. Con lo stesso criterio è disposta la sospensione della riscossione, mediante ruoli, sempre dei tributi diretti, mentre viene prevista la sospensione della riscossione nei confronti dei soggetti non residenti, semprechè il reddito prodotto nei comuni sinistrati concorra, almeno nella misura del 70 per cento, alla formazione del reddito assoggettato ad imposta. Le rate sospese verranno poi recuperate, senza oneri accessori, in due successive scadenze.

Del pari sono previste norme agevolative in favore dei sostituti d'imposta con proroga dei versamenti al 15 febbraio 1981. Inoltre, viene prorogato il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi da parte delle persone giuridiche il cui periodo d'imposta cade a cavallo degli anni solari 1980-81 (articolo 5).

Con i successivi articoli 6 e 7 sono previste agevolazioni in materia di imposte suppletive e complementari afferenti a trasferimenti di diritti reali su immobili ubicati nelle regioni Basilicata e Campania a qualsiasi titolo effettuati anteriormente al 23 novembre 1980, semprechè il bene trasferito risulti distrutto o demolito per effetto del terremoto. È prevista, inoltre, la sospensione della riscossione dell'imposta di successione relativamente ai fabbricati danneggiati fino al loro ripristino.

Anche per l'imposta comunale sull'incremento del valore degli immobili è previsto l'intero sistema agevolativo in precedenza delineato, limitatamente ai trasferimenti a titolo gratuito.

In materia di imposta sul valore aggiunto, è prevista in favore dei contribuenti della Basilicata e della Campania la sospensione degli obblighi di liquidazioni e versamenti mensili. L'imposta dovuta e le operazioni non effettuate saranno comprese nella dichiarazione annuale relativa all'anno 1980. Limitatamente ai contribuenti dei comuni sinistrati, l'IVA risultante dalla dichiarazione annuale potrà essere versata in quattro rate trimestrali. Tutti gli altri adempimenti previsti dalla legge istitutiva dell'IVA sono prorogati al 31 dicembre 1980.

La sospensione dei termini previsti nell'articolo 4 non opera per quanto riguarda le obbligazioni concernenti il lotto pubblico ed i concorsi pronostici (articolo 8).

Infine, con l'articolo 9, è stabilita l'esenzione dalle imposte di bollo, di registro, ipotecarie e catastali, dalle tasse di concessione governativa e dagli emolumenti dovuti alle Conservatorie dei registri immobiliari per ogni atto posto in essere per il conseguimento dei benefici recati dall'unito provvedimento.

Le esenzioni non operano soltanto per quanto riguarda le cambiali ed i titoli di credito.

In materia previdenziale, l'articolo 10 dispone la sospensione della riscossione dei contributi, con gli stessi criteri del doppio periodo di cui all'articolo 4, dovuti dai lavoratori dipendenti (coltivatori diretti, mezzadri, coloni, artigiani e commercianti). Le stesse provvidenze sono previste in favore dei datori di lavoro (articolo 11). Il recupero dei versamenti non effettuati sarà operato senza interessi nel termine massimo di un triennio, secondo modalità che saranno stabilite con provvedimento amministrativo.

Con il successivo articolo 12 sono delineati criteri per l'erogazione del trattamento di integrazione salariale per tutti i lavoratori dipendenti da aziende danneggiate di tutti i settori economici, ivi comprese categorie finora escluse da tale trattamento (apprendisti, impiegati e dirigenti).

Con l'articolo 13 si riconosce la qualifica di infortunato del lavoro ai cittadini resi invalidi, deceduti o dispersi in conseguenza del sisma. Agli invalidi riconosciuti sarà immediatamente corrisposta una rendita provvisoria, mentre ai superstiti di cittadini deceduti o dispersi verrà immediatamente corrisposto l'assegno di morte e le altre prestazioni previste dalle vigenti disposizioni.

L'articolo 14, infine, reca particolari disposizioni agevolative in materia di ammortamento dei titoli di credito.

La copertura finanziaria è assicurata con l'articolo 15.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal terremoto del novembre 1980.

Decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *n. 326 del 27 novembre 1980.*

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di intervenire a favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 26 novembre 1980;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'interno, delle finanze, del tesoro, del lavoro e della previdenza sociale e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto:

Articolo 1.

Il Commissario nominato ai sensi dell'articolo 5 della legge 8 dicembre 1970, n. 996, sentiti, sulle direttive generali, i Presidenti delle Giunte regionali della Basilicata e della Campania, assume ogni iniziativa ed adotta, anche in deroga alle norme vigenti, ivi comprese le norme sulla contabilità generale dello Stato, e con il rispetto dei princìpi generali dell'ordinamento giuridico, ogni provvedimento opportuno e necessario per il soccorso e l'assistenza alle popolazioni interessate e per gli interventi necessari per l'avvio della ripresa civile, amministrativa, sociale ed economica dei territori danneggiati dagli eventi sismici del novembre 1980.

Egli sarà coadiuvato, nell'esercizio delle sue funzioni, da impiegati civili dello Stato con qualifica non inferiore a dirigente generale e da ufficiali generali quali vice Commissari, nominati, su designazione del Commissario, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Il Commissario, oltre alle funzioni previste dagli articoli 5 e 6 della citata legge, può esercitare, agli scopi di cui al precedente primo comma, tutte le funzioni attribuite ai singoli Ministeri, provvedendo altresì al coordinamento degli interventi urgenti delle pubbliche Amministrazioni anche per la riattivazione dei servizi pubblici, esclusi in ogni caso i piani e le procedure per la ricostruzione definitiva.

Per lo svolgimento delle funzioni sopraindicate e dei compiti previsti ai successivi articoli, si provvede con ordinanze del Commissario indicanti nominativamente il personale scelto tra i dipendenti civili e militari dello Stato, della Regione, degli altri enti locali, degli enti pubblici anche economici nonchè esperti estranei all'amministrazione ai

quali possono essere conferite attribuzioni determinate per l'assolvimento di compiti specifici.

Il Commissario riferisce al Parlamento ogni tre mesi sull'attività svolta.

Le funzioni attribuite al Commissario, ai sensi dei commi precedenti, cessano il 30 giugno 1981.

Articolo 2.

È costituito un Fondo, con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041, destinato agli interventi di cui all'articolo 1 del presente decreto e per la concessione di anticipazioni o integrazioni per il funzionamento dei servizi alla cui direzione provvede il Ministero dell'interno, ai sensi dell'articolo 5 della legge 8 dicembre 1970, n. 996.

Il Fondo è amministrato dal Commissario.

Il Fondo è alimentato dallo stanziamento di lire 600.000 milioni che a tal fine viene iscritto in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro, per l'anno finanziario 1980. Al Fondo affluiscono altresì le somme che il Ministero dell'interno pone a disposizione del Fondo stesso e che è autorizzato a prelevare dai capitoli del proprio stato di previsione, relativi ad assistenza straordinaria in caso di calamità, ad interventi assistenziali a favore di enti pubblici e privati nonchè ad assistenza in natura. Al Fondo possono altresì confluire contributi delle Comunità europee, nonchè di enti e privati.

Le disponibilità del Fondo sono versate ad apposite contabilità speciali istituite presso le Tesorerie provinciali nella misura fissata per ciascuna di esse dal Commissario. Il Commissario è autorizzato, in relazione alle accertate esigenze, a trasferire somme tra le contabilità speciali. I relativi ordinativi di pagamento sono emessi a firma del Commissario o di un funzionario delegato.

Con lo stesso Fondo il Commissario, previa determinazione delle relative procedure, provvede:

a) agli interventi diretti a fronteggiare le più impellenti necessità delle popolazioni, tra le quali la distribuzione di razioni di viveri e medicinali;

b) all'assistenza straordinaria ed alle altre esigenze di carattere straordinario;

c) agli interventi mediante concessione di un contributo di lire quattro milioni per ogni deceduto in favore delle famiglie che abbiano perduto uno o più componenti a causa del terremoto o nelle operazioni di soccorso e di lire dieci milioni qualora il deceduto fosse capofamiglia oppure il componente la cui attività lavorativa costituiva il principale sostegno economico della famiglia;

d) alle provvidenze, mediante concessione di un contributo a fondo perduto fino a lire tre milioni, in favore delle famiglie, per ciascun nucleo familiare, che a causa del terremoto abbiano perduto vestiario e biancheria, mobilio o suppellettili dell'abitazione;

e) agli interventi necessari per l'alimentazione ed il ricovero urgente del bestiame.

Alla data del 30 giugno 1981 la gestione stralcio del Fondo e le correlative contabilità speciali sono affidate ai prefetti delle province presso le cui Tesorerie provinciali furono aperte le contabilità di cui al quarto comma, per la definizione, entro sessanta giorni, degli impegni assunti dal Commissario.

Coloro che hanno diritti da far valere nei confronti della gestione del Commissario, debbono presentare ai prefetti indicati nel comma che precede le domande ed istanze ai sensi e per gli effetti di cui al primo e secondo comma dell'articolo 8 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

I fondi residuati alla gestione liquidatoria dei prefetti saranno versati in conto entrate eventuali Tesoro.

Articolo 3.

Al fine della sistemazione di coloro che sono rimasti privi di abitazione in conseguenza degli eventi sismici del novembre 1980, il Commissario provvede:

a) alla requisizione, ai sensi dell'articolo 7 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *E*, di idonee strutture, anche per il collocamento di uffici pubblici, ovvero stipulare apposite convenzioni con soggetti pubblici e privati;

b) all'assistenza in natura con distribuzione di materiale vario ed, in particolare, all'acquisto di *roulottes*, all'installazione di abitazioni mobili e ad elementi componibili, da destinare provvisoriamente ad alloggi per le famiglie dei senza tetto, ivi comprese le necessarie infrastrutture;

c) a concedere incentivi ai sinistrati per consentire loro di reperire una sistemazione autonoma;

d) a concedere contributi per le opere urgenti di riattazione di abitazioni sinistrate.

A questo fine il Fondo di cui al precedente articolo 2 è ulteriormente incrementato di lire 600.000 milioni.

Articolo 4.

Fino al 31 dicembre 1980, nelle regioni Basilicata e Campania sono sospesi i termini di prescrizione ed i termini perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, i quali comportino decadenza da qualsiasi diritto, azione od eccezione; è altresì sospesa la esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili adibiti ad uso di abitazione.

A favore delle persone fisiche o giuridiche residenti, domiciliate o aventi sede nelle indicate regioni, sono inoltre sospesi, fino alla

stessa data, tutti i termini e non si determinano prescrizioni, decadenze, penalità e morosità.

La sospensione di cui al precedente comma opera anche a favore dei soggetti residenti, domiciliati o aventi sede in altre regioni per le obbligazioni da eseguirsi nelle regioni Basilicata e Campania, purchè provino l'assoluta impossibilità del tempestivo adempimento in dipendenza del sisma e delle sue dirette conseguenze.

La sospensione opera per i soli termini che scadono nel periodo compreso tra il 23 novembre ed il 31 dicembre 1980.

Le disposizioni previste nei commi precedenti sono prorogate sino al 30 giugno 1981 nei riguardi dei soggetti residenti, domiciliati o aventi sede nei comuni individuati ai sensi del successivo comma.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'interno, di grazia e giustizia e del tesoro, da emanarsi entro e non oltre il 31 dicembre 1980, saranno individuati i comuni delle regioni Basilicata e Campania danneggiati dagli eventi sismici del novembre 1980.

Articolo 5.

Il termine per il versamento d'acconto di cui alla legge 23 marzo 1977, n. 97, e successive modificazioni, è prorogato, per l'anno 1980, fino al 31 dicembre 1980 nei confronti dei contribuenti soggetti all'imposta sul reddito delle persone fisiche aventi domicilio fiscale nei comuni delle regioni Basilicata e Campania nonchè dei contribuenti aventi domicilio fiscale in comuni compresi in regioni diverse, limitatamente alla imposta relativa ai redditi prodotti nei comuni compresi nelle regioni suindicate e dei contribuenti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche per l'imposta relativa ai redditi delle attività svolte nei medesimi comuni.

È altresì prorogato fino alla stessa data il termine per il versamento di acconto di cui al decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 936, convertito nella legge 23 febbraio 1978, n. 38, e successive modificazioni, nei confronti dei contribuenti indicati nel precedente comma soggetti all'imposta locale sui redditi.

Ai contribuenti soggetti all'imposta sul reddito delle persone fisiche aventi domicilio fiscale nei comuni che verranno indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dall'ultimo comma dell'articolo 4, nonchè a quelli aventi domicilio fiscale in comuni diversi, limitatamente ai redditi prodotti nei comuni indicati nello stesso decreto ed ai contribuenti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche per l'imposta relativa ai redditi delle attività svolte nei medesimi comuni, non si applicano, per l'anno 1980, le disposizioni della legge 23 marzo 1977, n. 97, e successive modificazioni. Agli stessi contribuenti soggetti all'imposta locale sui redditi non si applicano, altresì, per l'anno 1980, le disposizioni di cui all'articolo 2, secondo comma, del decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 936, convertito nella legge 23 febbraio 1978, n. 38, e successive modificazioni.

Nei confronti dei contribuenti residenti nei comuni delle regioni Basilicata e Campania è sospesa fino al 31 dicembre 1980 la riscossione

mediante ruoli, relativamente alle rate aventi scadenza tra il 23 novembre 1980 e tale data, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi nonchè dei tributi degli enti diversi dallo Stato. È altresì sospesa fino al 31 dicembre 1980 la riscossione dei tributi soppressi dall'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, nonchè dei tributi locali non riscuotibili per ruolo, ad eccezione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni.

La sospensione della riscossione prevista nel comma precedente è ulteriormente prorogata fino al 30 giugno 1981 nei confronti dei contribuenti residenti nei comuni indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto nell'ultimo comma dell'articolo 4.

I soggetti che svolgono attività economica produttiva di reddito assoggettabile alle imposte disciplinate dai decreti del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, n. 598 e n. 599, nei comuni indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 4, aventi domicilio fiscale in comuni diversi, possono chiedere, entro sessanta giorni dalla entrata in vigore del presente decreto, la sospensione della riscossione, relativamente alle rate scadenti entro il 30 giugno 1981, dei tributi di cui al quarto comma purchè la parte del reddito prodotto nei comuni predetti concorra almeno nella misura del 70 per cento alla formazione del reddito assoggettato ad imposta.

La riscossione delle imposte è effettuata a partire dalla scadenza di settembre 1981 in due rate per le ipotesi di sospensione prevista nel quarto comma ed in sei rate per quella di cui ai commi quinto e sesto, senza applicazione degli interessi previsti dall'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, e della maggiorazione prevista dall'articolo 297-*septies* del testo unico delle norme della finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, come modificato dalla legge 18 maggio 1967, n. 388.

I termini per i versamenti diretti da effettuare a norma dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, nel periodo compreso tra il 23 novembre 1980 ed il 15 gennaio 1981 da parte dei sostituti di imposta aventi domicilio fiscale nei comuni delle regioni Basilicata e Campania sono prorogati al 15 febbraio 1981.

I termini per la presentazione della dichiarazione dei redditi dei soggetti di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, con domicilio fiscale nei comuni delle regioni Basilicata e Campania, che scadono tra il 23 novembre 1980 ed il 30 dicembre 1980 sono prorogati al 31 dicembre 1980. Nei confronti degli stessi soggetti che abbiano domicilio fiscale nei comuni indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto nell'ultimo comma dell'articolo 4, sono altresì prorogati al 30 giugno 1981 i termini per la presentazione della dichiarazione dei redditi che scadono anche per effetto di quanto disposto con la prima parte del presente comma, tra il 31 dicembre 1980 ed il 29 giugno 1981.

Articolo 6.

Le imposte suppletive e complementari, accertate e non pagate alla data di entrata in vigore del presente decreto e quelle ancora da accertare, afferenti a trasferimenti del diritto di proprietà o di altro diritto reale su immobili ubicati nei comuni delle regioni Basilicata e Campania, che siano stati effettuati in data anteriore al 23 novembre 1980 a titolo gratuito o oneroso, per atto fra vivi o *mortis causa*, non sono dovute se il bene cui l'imposta si riferisce è rimasto distrutto o è stato demolito per effetto del terremoto del novembre 1980.

In caso di demolizione o di distruzione parziale le imposte di cui al comma precedente sono dovute in misura percentuale limitatamente alla parte di immobile ancora utilizzabile.

La riscossione della imposta di successione relativa ai fabbricati danneggiati per effetto del terremoto, ubicati nei comuni suddetti, è sospesa fino alla data del ripristino del fabbricato.

La riscossione della imposta sarà effettuata in sei rate quadrimestrali a partire dal primo mese successivo alla data del ripristino senza aggravio di interessi.

Le disposizioni dei commi precedenti si applicano all'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni, limitatamente ai trasferimenti a titolo gratuito per atto tra vivi o per causa di morte.

Per conseguire le agevolazioni previste dal presente articolo deve essere prodotta dichiarazione relativa agli eventi indicati nei commi precedenti rilasciata in carta semplice dalle competenti amministrazioni comunali.

Articolo 7.

I contribuenti che hanno il domicilio, la residenza o la stabile organizzazione nei comuni delle regioni Basilicata e Campania, tenuti successivamente alla data del 23 novembre 1980 agli obblighi di liquidazione e di versamento dell'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono dispensati dai suddetti obblighi e devono comprendere nella dichiarazione annuale relativa all'anno 1980 anche le operazioni effettuate dal 23 novembre 1980.

Limitatamente ai contribuenti che hanno il domicilio, la residenza o la stabile organizzazione nei comuni indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al precedente articolo 4, l'imposta sul valore aggiunto risultante dalla dichiarazione relativa all'anno 1980 può essere versata in quattro rate trimestrali, di cui la prima con scadenza entro il termine di presentazione della detta dichiarazione.

Nell'ipotesi di cui al primo comma, gli adempimenti di cui agli articoli 21, 23, 24, 25 e 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono prorogati al 31 dicembre 1980.

Articolo 8.

La sospensione di cui all'articolo 4 del presente decreto ha efficacia anche ai fini degli adempimenti stabiliti da leggi fiscali i cui termini sono scaduti o scadono nel periodo 23 novembre - 31 dicembre 1980 nelle regioni Basilicata e Campania.

Restano esclusi dalla sospensione di cui al precedente comma i termini relativi ad obbligazioni concernenti il lotto pubblico ed i concorsi pronostici.

Articolo 9.

Le domande, gli atti, i provvedimenti, i contratti comunque relativi all'attuazione del presente decreto e qualsiasi documentazione diretta a conseguirne i benefici, sono esenti dalle imposte di bollo, di registro, ipotecarie e catastali e dalle tasse di concessione governativa nonchè dagli emolumenti ipotecari di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 635, e dai tributi speciali di cui alla tabella *A* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648.

È fatta salva l'imposta di bollo sulle cambiali e sugli altri titoli di credito.

Gli atti ed i contratti relativi all'attuazione delle provvidenze poste in essere dal Commissario sono esenti dalle imposte di bollo, di registro, ipotecarie e catastali nonchè dalle tasse sulle concessioni governative.

Articolo 10.

Nelle regioni Basilicata e Campania è concessa la sospensione della riscossione dei contributi dovuti dai coltivatori diretti, mezzadri e coloni e rispettivi concedenti, dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali per l'assistenza di malattia, per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, per l'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti e per l'assistenza agli orfani dei lavoratori, relativamente ai versamenti da effettuarsi nel periodo compreso tra il 23 novembre 1980 ed il 31 dicembre 1980.

Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, saranno stabilite le modalità della rateizzazione dei contributi suddetti, da effettuarsi senza corresponsione di interessi, nel termine massimo di un triennio.

La sospensione di cui al primo comma del presente articolo è prorogata al 30 giugno 1981 nei comuni che saranno indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al precedente articolo 4.

Articolo 11.

Nelle regioni Basilicata e Campania è sospesa la riscossione dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dalle aziende di tutti i

settori produttivi per i propri dipendenti nel periodo compreso tra il 23 novembre 1980 e il 31 dicembre 1980.

Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, saranno stabilite le modalità della rateizzazione dei contributi suddetti, da effettuarsi, senza corresponsione di interessi, nel termine massimo di un triennio.

La sospensione di cui al primo comma del presente articolo è prorogata al 30 giugno 1981 nei comuni che saranno indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al precedente articolo 4.

Articolo 12.

Ai lavoratori, esclusi quelli assicurati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1403, dipendenti da datori di lavoro di tutti i settori, operanti nelle regioni Basilicata e Campania, sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto in diretta dipendenza degli eventi sismici, è corrisposto il trattamento di integrazione salariale di cui alla legge 20 maggio 1975, n. 164, nei limiti stabiliti dalla legge 13 agosto 1980, n. 427, nonchè il trattamento per gli assegni familiari. All'accertamento della causa di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa provvede l'Ispettorato provinciale del lavoro o l'autorità comunale competente.

I trattamenti di cui al precedente comma spettano anche agli apprendisti nonchè agli impiegati ed ai dirigenti.

Per un periodo di trenta giorni a partire dalla data in cui si è verificato il primo fenomeno sismico, il trattamento di integrazione salariale e quello per assegni familiari sono corrisposti, altresì, ai lavoratori di cui ai precedenti commi in tutti i casi di assenza dal lavoro comunque verificatisi. Lo stesso trattamento si applica ai lavoratori residenti nelle regioni indicate nel primo comma anche se occupati presso datori di lavoro operanti in regioni diverse.

I trattamenti di cui ai precedenti commi non sono cumulabili con la retribuzione eventualmente percepita o con indennità corrisposte per malattia.

Il trattamento di integrazione salariale è corrisposto durante l'intero periodo di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, per la durata massima di un anno, prorogabile per periodi semestrali con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Ai lavoratori in regime di integrazione salariale che vengono avviati da enti locali territoriali a lavori relativi a opere e servizi di pubblica utilità spetta una integrazione a carico degli enti stessi fino a raggiungere l'intera retribuzione.

Le sedi locali dell'INPS provvedono a corrispondere il trattamento di integrazione salariale su domanda presentata dal datore di lavoro, imputandone la spesa ad una contabilità speciale.

Il trattamento di integrazione di cui al primo comma è esente dal contributo addizionale di cui al punto 2) dell'articolo 12 della legge 20 maggio 1975, n. 164.

Il trattamento di cui al primo comma del presente articolo è esteso ai lavoratori rimasti disoccupati in conseguenza degli eventi sismici per un periodo massimo di sei mesi.

I periodi per i quali è concesso il trattamento di cui al primo comma sono riconosciuti utili d'ufficio per il conseguimento del diritto alla pensione per invalidità, vecchiaia, superstiti e di anzianità e per la determinazione della misura di queste, e si aggiungono al periodo di 36 mesi di cui all'articolo 3 della legge 20 maggio 1975, n. 164, e all'articolo 5 della legge 6 agosto 1975, n. 427.

Sono fatti salvi i trattamenti più favorevoli.

Articolo 13.

È riconosciuta la qualifica di infortunati del lavoro ai cittadini rimasti invalidi, deceduti o dispersi in conseguenza degli eventi sismici verificatisi nelle regioni Basilicata e Campania o che abbiano subìto per la stessa causa un aggravamento delle preesistenti invalidità.

Ai cittadini riconosciuti invalidi da medici appartenenti a pubbliche Amministrazioni viene immediatamente corrisposta, qualunque sia il grado di invalidità riportato, una rendita provvisoria, calcolata sulla base del minimale retributivo del settore industriale e ragguagliata ad una inabilità del 50 per cento. Entro un anno dalla costituzione della rendita, i singoli beneficiari saranno sottoposti ad accertamenti medico-legali da parte dell'INAIL per l'esatta individuazione del grado di invalidità permanente. Ove, in sede di tali accertamenti si riscontri, ai sensi delle norme sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al titolo I del testo unico 30 giugno 1965, n. 1124, un grado di invalidità permanente inferiore al 50 per cento, le somme eccedenti l'accertato grado di invalidità, corrisposte in data successiva all'accertamento, saranno recuperate dall'Istituto erogatore mediante rateazione, che comunque non potrà superare le 60 rate.

Ai superstiti di cittadini deceduti o dispersi in conseguenza delle calamità di cui al primo comma del presente articolo vengono immediatamente corrisposti l'assegno di morte, le rendite e le altre prestazioni previste dal testo unico 30 giugno 1965, n. 1124, per i superstiti dei lavoratori deceduti per infortunio sul lavoro o malattia professionale; le rendite ai superstiti sono calcolate sulla base del minimale retributivo del settore industriale di cui al titolo I del testo unico sopracitato.

Per coloro che non rientrano tra le categorie dei lavoratori dipendenti, le retribuzioni convenzionali da prendere a base per la determinazione della rendita di invalidità e di reversibilità sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Le prestazioni di cui al presente articolo sono anticipate dall'INAIL, con il sistema della gestione per conto e rimborsate annualmente dallo Stato a far tempo dal 1981.

Articolo 14.

I termini di 90 giorni di cui agli articoli 5, 9, 10 e 11 della legge 30 luglio 1951, n. 948, sull'ammortamento dei titoli rappresentativi di depositi bancari, entro i quali il detentore può presentare il titolo all'istituto emittente o notificargli l'opposizione, sono ridotti a 30 giorni qualora i titolari dei buoni fruttiferi, dei libretti di risparmio o di deposito al portatore o considerati tali risiedessero alla data del 23 novembre 1980 nelle regioni Basilicata e Campania.

La cifra di lire 100 mila, di cui al secondo comma dell'articolo 18 della legge 30 luglio 1951, n. 948, così come modificato dalla legge 26 maggio 1975, n. 187, è elevata a lire 500 mila.

Le pubblicazioni nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana relative a procedure di ammortamento di titoli rappresentativi di depositi bancari distrutti o smarriti in occasione degli eventi calamitosi di cui all'articolo 1 del presente decreto, sono effettuate gratuitamente.

Articolo 15.

All'onere di lire 1.200 miliardi derivante dall'applicazione del presente decreto, per l'anno finanziario 1980, si provvede mediante utilizzo di una corrispondente quota delle maggiori entrate derivanti dal decreto-legge 31 ottobre 1980, n. 693.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 16.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 novembre 1980.

PERTINI

FORLANI — ROGNONI — REVIGLIO — ANDREATTA — FOSCHI — LA MALFA

Visto, *il Guardasigilli*: SARTI.